Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 novembre 1974** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1973, n. **1183.**

Istituzione del liceo artistico di Melfi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, sugli orari e programmi d'esame nei licei artistici e nelle accademie di belle arti;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo degli assistenti nelle accademie di belle arti e nei licei artistici;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, che detta nuove norme sull'ordinamento amministrativo e didattico degli istituti di istruzione artistica;

Considerato che dal 1° ottobre 1971 funziona di fatto il sottoindicato liceo artistico;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 è istituito il liceo artistico di Melfi.

Art. 2.

Il numero dei corsi, i posti di ruolo del personale docente, gli insegnamenti da conferire per incarico ed i posti di ruolo del personale amministrativo ed ausiliario sono indicati nella tabella *A*, annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

I contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento sono indicati nella tabella *B* annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti dei capitoli 2081 e 2102 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1973 e sui capitoli corrispondenti dei successivi esercizi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1973

LEONE

SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 43. — SCIARRETTA

TABELLA *A*

TABELLA ORGANICA DEL LICEO ARTISTICO DI MELFI

Numero dei corsi 2 di II sezione

MATERIE	Posti cattedre di ruolo	Posti da dare per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Direttore	—	1	—
Religione . . .	—	1	—
Figura disegnata . . .	3	—	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Ornato disegnato . . .	3	—	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di due corsi
Figura e ornato modellato	3	—	Nelle classi III e IV di un corso oppure II di due corsi
Disegno geometrico, prospettiva e architettura	3	—	Nelle classi I, II, III di un corso o nella classe IV di due corsi
Anatomia artistica . . .	—	1	—
Storia arte	1	—	**Nelle classi I, II, III, IV di un corso e in tre classi di un altro corso**
Letteratura e storia . . .	1	1	Nelle classi I, II, III, e IV di un corso e in una classe di un altro corso
Matematica e fisica . . .	2	—	Nelle classi I, II, III, e IV di ogni corso
Storia naturale, chimica e geografia	1	—	Nelle classi I, II e III di due corsi

Assistenti

Figura disegnata	3
Ornato disegnato	3
Figura e ornato modellato	3
Disegno geometrico, prospettiva e architettura . .	3

Personale amministrativo

Carriera di concetto .	1
Carriera esecutiva . .	5
Carriera ausiliaria . . .	6

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

TABELLA *B*

TABELLA DEI CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLO STATO RELATIVI AL LICEO ARTISTICO DI MELFI

Sede	Importo contributo annuo
Liceo artistico di Melfi	L. 5 000 000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1974, n. 531.

Riconoscimento, agli effetti civili, della proroga dell'unione delle parrocchie di S. Martino, di S. Pietro e di S. Giacomo, in Riolunato.

N. 531. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modena in data 12 ottobre 1973, relativo alla proroga, per il periodo di cinque anni, dell'unione « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Martino, in frazione Castello del comune di Riolunato (Modena), di S. Pietro, in frazione Groppo dello stesso comune, e di S. Giacomo, nel capoluogo comunale.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 82. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1974, n. 532.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani di Ancona ad acquistare un immobile.

N. 532. Decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani di Ancona viene autorizzato ad acquistare l'appezzamento di terreno di mq. 15.000 sito in Roma, via Cassia n. 1169, distinto in catasto ai fogli 205 e 202, particella 55, intestato alla ditta Sansoni-De Angelis, al prezzo di L. 13.200 al mq.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1974
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 39. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Greve.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 gennaio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del territorio comunale di Greve, così denominata: Verrazzano-Colognole-Montefioralle;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Greve;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Greve, in persona del sig. Giuliano Sottani, opposizione che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, è costituita da colline olivate e vitate che confinano e sono intramezzate da boschi cedui con presenza di pino marittimo, cipressi, lecci, con il sottobosco tipico della flora mediterranea di zona calda e siccitosa. Essa rappresenta un paesaggio rurale di compiuta bellezza, ricco di singolari agglomerati urbani rimasti intatti nel tempo come Montefioralle e da ville e castelli ricchi di storia e di valori architettonici;

Decreta:

La zona Verrazzano-Colognole-Montefioralle sita nel territorio del comune di Greve ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: da quota 188 (fiume Greve) a sud di Vicchio Maggio, in riva sinistra della Greve, si seguono i sentieri e le strade boschive per q. 446, case Querciolini, borro dei Lavallesi, case Borgo, quota 400, podere il Piano, S. Cresci, borro Bacherale, strada Montefioralle, S. Rocco a quota 332, poi a q. 321, q. 290, casa Fede, le Grillaie, borro di Monte Fioralle, strade Greve-Montefioralle a 250 metri dal cimitero, poi a q. 280, q. 223 sulla strada che va alla fattoria di Zano, case Monte Chiari, poi il borro della Paurosa, poi si incrocia la strada per Colognole, poi su questa si arriva al tabernacolo di q. 264, poi si va verso case Belvedere, poi si passa ad ovest della Villa di Calcinaia, poi q. 209, poi q. 261, q. 328 (acquedotto scoperto), quindi si va verso la strada che dalla via Chiantigiana (strada statale n. 22) porta alla fattoria di Verrazzano; indi si va verso nord a case Carraia e lungo la riva sinistra della Greve a quota 188.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Greve provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 aprile 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Verbale della riunione tenuta in palazzo Pitti il 25 *gennaio* 1972

Il giorno 25 gennaio 1972 si è riunita nei locali della soprintendenza ai monumenti la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

(*Omissis*).

La commissione doveva discutere il seguente ordine del giorno:

Greve e Figline Valdarno;
Vincolo da parte del territorio comunale;
Varie ed eventuali.

Per decisione del soprintendente e, accettata dal presidente si è ritenuto che meglio sia prendere in esame solo le questioni riguardanti Greve.

(*Omissis*).

La soprintendenza ha individuato e delimitato quattro zone che comprendono le parti più interessanti e belle del territorio comunale di Greve, e di cui propone la tutela ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939.

Queste zone possono così denominarsi:

I zona: valli di Cintoia - Dudda - Mugnana - Vecchiomaggio - Sugame - Convertore - Uzzano;
II zona: Verrazzano - Colognole - Montefioralle;
III zona: Panzano - Pieve di S. Leolino;
IV zona: Lamole ed il suo Castello - Montagliari - Castellinuzza - Vignamaggio.

(*Omissis*).

Esaminate le carte, e le fotografie, sia singole che in fotomontaggio, il presidente avv. Torricelli, dopo avere ringraziato il sindaco di Greve e l'amministrazione comunale che ha dimostrata una non comune sensibilità verso questi problemi, dichiara che a suo avviso non resta che procedere al voto sull'opportunità di includere negli elenchi delle cose tutelate ai sensi della legge n. 1497 art. 1, comma terzo e quarto, le quattro zone sopra descritte.

(*Omissis*).

Viene quindi messa ai voti la proposta di tutela della zona Mugnana - Cintoia - Dudda - Sugame - Convertore - Uzzano - Vecchiomaggio la cui delimitazione è allegata al presente verbale e di cui viene proposta la tutela.

(*Omissis*).

Votano a favore tutti i commissari, e contro, con la precisazione più sopra detta il sindaco di Greve sig. Sottani.

Per quanto riguarda la zona di Verrazzano - Colognole - Montefioralle caratterizzata da un paesaggio rurale di compiuta bellezza e ricca di singolari agglomerati urbani rimasti intatti nel tempo come Montefioralle e da ville e castelli ricchi di storia e di valori architettonici, il voto dà il medesimo risultato.

(*Omissis*).

(8189)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1974.

Modificazione alla circoscrizione territoriale del consolato d'Italia in Brisbane (Australia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Vista l'opportunità di una ristrutturazione della circoscrizione territoriale del consolato in Brisbane (Queensland);

Decreta:

Articolo unico

La circoscrizione territoriale del consolato in Brisbane (Queensland) è modificata come segue: lo Stato del Queensland, il territorio del Nord, la Repubblica di Nauru, le isole Salomone britanniche, le isole Gilbert ed Ellice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1974

Il Ministro: MORO

(8750)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1974.

Soppressione dell'agenzia consolare di seconda categoria in Albuquerque (Nuovo Messico) ed istituzione di un vice consolato di seconda categoria nella medesima località.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 1960; relativo alla istituzione in Albuquerque (Nuovo Messico) di una agenzia consolare di seconda categoria;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di seconda categoria in Albuquerque (Nuovo Messico) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Albuquerque (Nuovo Messico) un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale in Los Angeles e con la seguente circoscrizione territoriale: New Messico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1974

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1974
Registro n. 393 *Esteri, foglio n.* 300

(8754)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1974.

Istituzione di un vice consolato di seconda categoria in Fairfield (Australia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di provvedere agli interessi della numerosa collettività italiana in Australia;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Fairfield (Australia) un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia a Sydney e con la seguente circoscrizione territoriale: le municipalità di Liverpool, Fairfield, Parramatta e Blacktown e le « Shires » (Contee) di Windsor, Wallacia e Campbelltown, dello Stato del Nuovo Galles del Sud.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1974

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1974
Registro n. 392 *Esteri, foglio n.* 351

(8751)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1974.

Sostituzione del segretario del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 66 e 67 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che hanno previsto la costituzione dei collegi consultivi compartimentali dei periti doganali in ciascun compartimento doganale;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1973, n. 5794, registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1973, registro n. 65 Finanze, foglio n. 240, con il quale il dott. Alberto Basile, direttore di 2ª classe di dogana, venne chiamato ad esplicare le funzioni di segretario del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Roma per il restante periodo del quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975;

Vista la nota n. 8137 in data 19 giugno 1974, con la quale il capo del compartimento doganale di Roma ha proposto che il dott. Alberto Basile venga sostituito nell'incarico di segretario del predetto collegio dal vice direttore di dogana Ugo Scopelliti;

Decreta:

Il sig. Ugo Scopelliti, vice direttore di dogana, in servizio presso il compartimento doganale di Roma, è chiamato per il restante periodo del quadriennio 15 dicembre 1971-14 dicembre 1975, ad esercitare le funzioni di segretario del collegio consultivo compartimentale dei periti doganali di Roma in sostituzione del dottor Alberto Basile.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1974

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1974
Registro n. 78 *Finanze, foglio n.* 362

(8479)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1974.

Delega ai direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche delle determinazioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 241 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 241 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 — in seguito più brevemente denominato « Codice P. T. » — che detta le prescrizioni per gli impianti di energia elettrica;

Visti gli articoli 111 e 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175;

Considerata l'opportunità di delegare ai direttori dei circoli delle costruzioni T. T. le attribuzioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto del citato art. 241 del codice P. T., a termini della facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 241 medesimo;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Al direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio sono delegate:

a) le determinazioni relative alla precisazione delle condizioni cui subordinare il rilascio di nulla osta alla costruzione di linee elettriche di terza classe interferenti con linee di telecomunicazioni, nei casi di urgenza, ed esercite a tensione non superiore a 100 kV, di cui al terzo comma dell'art. 241 del codice P. T.;

b) le determinazioni relative al rilascio del consenso all'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, di cui al quarto comma dell'art. 241 del codice P. T.;

c) le determinazioni relative al rilascio di nulla osta in merito a progetti di costruzione, modificazione o spostamento di tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, di cui al quinto comma dell'art. 241 del codice P. T.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1974

Il Ministro: TOGNI

(8395)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1974.

Sostituzione di un membro supplente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 29 del decreto medesimo relativo alla composizione del collegio dei sindaci dello Istituto;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1970 relativo alla costituzione del collegio dei sindaci dell'Istituto;

Considerato che il dott. Sirio Di Renzo, membro supplente del predetto collegio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Rapisardi, primo dirigente, è nominato membro supplente del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Sirio Di Renzo, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(8330)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1974.

Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », in Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, n. 1518, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, e ne è stato approvato lo statuto e 30 maggio 1966, n. 547, che ha modificato l'art. 9 dello statuto stesso;

Visto il proprio decreto 17 giugno 1970, riguardante la nomina del consiglio di amministrazione dell'ente;

Ritenuta la necessità di ricostituire il consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 9 e 10 dello statuto predetto;

Viste le designazioni delle amministrazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, è composto, oltre che dal presidente e dal vice presidente, dai seguenti membri:

Aprea dott. Umberto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gardonio cav. Marcello, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il titolare pro-tempore della prefettura di Pordenone, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Mongiat dott. Giovanni, in rappresentanza della regione Friuli-Venezia Giulia;

Fantuzzi ing. Tullio, Bonanni dott. Luciano, Lisot rag. Celestino, Viol cav. Alfredo, in rappresentanza del comune di Pordenone;

Beltrame cav. Ernesto, Minin dott. Giovanni, Toffoletti M.° Ermanno, in rappresentanza della provincia di Udine;

Moro avv. Glauco, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine;

Raengo avv. Omero, in rappresentanza della Cassa di risparmio di Udine e Pordenone.

Il consiglio dura in carica quattro anni a decorrere dalla data del decreto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1974

Il Ministro: DE MITA

(8226)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ravenna.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ravenna;

Considerato che il sig. Ambro Farneti, componente del comitato predetto è deceduto;

Vista la nota n. 114/PG/aa con la quale l'Unione italiana del lavoro ha designato il sig. Giovanni Valente in sostituzione del sig. Ambro Farneti;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giovanni Valente è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Ravenna in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria ed in sostituzione del sig. Ambro Farneti, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8540)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Foggia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Foggia;

Viste le dimissioni del sig. Aldo Crisci componente del comitato predetto;

Vista la nota con la quale l'associazione sindacale fra le aziende del credito ha designato il sig. Enrico Parisi Presicce in sostituzione del sig. Aldo Crisci;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Enrico Parisi Presicce è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Foggia in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del sig. Aldo Crisci, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8541)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cuneo;

Viste le dimissioni del sig. Rolando Musso da componente del comitato predetto;

Vista la nota dell'associazione sindacale fra le aziende del credito con la quale designa il sig. Mario Bona in sostituzione del sig. Rolando Musso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Mario Bona è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cuneo in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e dell'assicurazione ed in sostituzione del sig. Rolando Musso, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8542)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1974.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita da impiegarsi per forme collettive, presentata dalla società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol vita, in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol vita, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, da impiegarsi per forme collettive;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, da impiegarsi per forme collettive, presentata dalla società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol vita, con sede in Bologna:

tariffa AIL/60 - per garantire, in caso di risoluzione del rapporto di impiego per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, il pagamento dell'importo delle indennità di licenziamento maturate, con integrazione speciale in caso di morte ed integrazione di legge in caso di invalidità.

Roma, addì 24 settembre 1974

p. *Il Ministro*: DI VAGNO

(8289)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1974.

Autorizzazione alla società « Fiduciaria pugliese S.r.l. », in Bari, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fiduciaria pugliese S.r.l. », con sede in Bari, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fiduciaria pugliese S.r.l. », con sede in Bari, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(8941)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1974.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 27 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo 1974, il quale, tra l'altro, stabilisce che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore da emettere dal 1° marzo 1974 al 31 dicembre 1974 sono determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

E' disposta nel mese di novembre 1974 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, per investimenti liberi, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 86,50 per cento di valore nominale.

Le relative richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro in Roma, entro e non oltre il giorno 25 novembre 1974, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto sopra menzionato.

L'emissione verrà effettuata il giorno 28 novembre 1974.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1974
Registro n. 29 *Tesoro, foglio n.* 357

(9105)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1974.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 febbraio 1974, n. 24, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974, che all'art. 29 dà, tra l'altro, facoltà al Ministro per il tesoro di apportare modificazioni alle norme ed alle caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro da emettere per l'anno finanziario 1974;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo 1974, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° marzo 1974 al 31 dicembre 1974;

Considerato che per il mese di novembre 1974 occorre provvedere ad una parziale modifica delle modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi, di cui all'art. 4 del cennato decreto;

Decreta:

Per il mese di novembre 1974 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore per investimenti liberi, per un importo di lire 1.000 miliardi, che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia, ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 86,50 per cento di valore nominale.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 novembre 1974.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1974
Registro n. 29 *Tesoro, foglio n.* 358

(9106)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1974.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 27 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo 1974, il quale, tra l'altro, stabilisce che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore da emettere dal 1° marzo 1974 al 31 dicembre 1974 sono determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

E' disposta nel mese di novembre 1974 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi, per investimenti liberi, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 96,50 per cento di valore nominale.

Le relative richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro in Roma, entro e non oltre il giorno 25 novembre 1974, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto sopra menzionato.

L'emissione verrà effettuata il giorno 29 novembre 1974.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1974
Registro n. 29 *Tesoro, foglio n.* 356

(9107)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Angiolo Viti, nato a Bologna il 30 marzo 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università di Firenze il 24 novembre 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(8690)

La dott.ssa Giovanna Ventrone, nata a Roma il 27 dicembre 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e civiltà orientali conseguito presso l'Istituto universitario orientale di Napoli il 26 giugno 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(8689)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Roccavignale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di Roccavignale (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4324/M)

Autorizzazione alla provincia di Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1974, la provincia di Isernia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.251.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4343/M)

Autorizzazione al comune di Bassano Bresciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1974, il comune di Bassano Bresciano (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4301/M)

Autorizzazione al comune di Barbariga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1974, il comune di Barbariga (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.975.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4302/M)

Autorizzazione al comune di Monterenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1974, il comune di Monterenzio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4303/M)

Autorizzazione al comune di Lizzano in Belvedere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1974, il comune di Lizzano in Belvedere (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4304/M)

Autorizzazione al comune di Castello di Serravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1974, il comune di Castello di Serravalle (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.357.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4305/M)

Autorizzazione al comune di Castel Guelfo di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1974, il comune di Castel Guelfo di Bologna (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.077.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4306/M)

Autorizzazione al comune di Valtorta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1974, il comune di Valtorta (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.465.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4307/M)

Autorizzazione al comune di Valnegra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1974, il comune di Valnegra (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4308/M)

Autorizzazione al comune di Roncobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1974, il comune di Roncobello (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4309/M)

Autorizzazione al comune di Fuipiano Valle Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1974, il comune di Fuipiano Valle Imagna (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4310/M)

Autorizzazione al comune di Corna Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1974, il comune di Corna Imagna (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4311/M)

Autorizzazione al comune di Cassiglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1974, il comune di Cassiglio (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.310.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4312/M)

Autorizzazione al comune di Voltago Agordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1974, il comune di Voltago Agordino (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.959.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4313/M)

Autorizzazione al comune di Vigo di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1974, il comune di Vigo di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.423.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4314/M)

Autorizzazione al comune di Trichiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1974, il comune di Trichiana (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.934.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4315/M)

Autorizzazione al comune di Tambre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1974, il comune di Tambre (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.555.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4316/M)

Autorizzazione al comune di Sovramonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1974, il comune di Sovramonte (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.386.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4317/M)

Autorizzazione al comune di Seren del Grappa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1974, il comune di Seren del Grappa (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.716.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4318/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1974, il comune di San Pietro di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.509.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4319/M)

Autorizzazione al comune di San Gregorio nelle Alpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1974, il comune di San Gregorio nelle Alpi (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.601.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4320/M)

Autorizzazione al comune di Mel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1974, il comune di Mel (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.057.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4321/M)

Autorizzazione al comune di Gosaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1974, il comune di Gosaldo (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.194.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4322/M)

Autorizzazione al comune di Colle Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1974, il comune di Colle Santa Lucia (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.172.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4323/M)

Autorizzazione al comune di Aquileia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1974, il comune di Aquileia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.675.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4325/M)

Autorizzazione al comune di Tapogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1974, il comune di Tapogliano (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.310.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4326/M)

Autorizzazione al comune di Terzo d'Aquileia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1974, il comune di Terzo d'Aquileia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4327/M)

Autorizzazione al comune di Forni di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1974, il comune di Forni di Sotto (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.175.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4328/M)

Autorizzazione al comune di Lusevera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1974, il comune di Lusevera (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.645.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4329/M)

Autorizzazione al comune di Sedegliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1974, il comune di Sedegliano (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4330/M)

Autorizzazione al comune di Codroipo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1974, il comune di Codroipo (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4331/M)

Autorizzazione al comune di Aiello del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1974, il comune di Aiello del Friuli (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4332/M)

Autorizzazione al comune di Campolongo al Torre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1974, il comune di Campolongo al Torre (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4333/M)

Autorizzazione al comune di Taipana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1974, il comune di Taipana (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4334/M)

Autorizzazione al comune di Sauris ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1974, il comune di Sauris (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4335/M)

Autorizzazione al comune di San Pier d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1974, il comune di San Pier d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4336/M)

Autorizzazione al comune di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1974, il comune di Roma viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 320.000.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4337/M)

Autorizzazione al comune di Rimini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1974, il comune di Rimini (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.291.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4339/M)

Autorizzazione al comune di Santeramo in Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1974, il comune di Santeramo in Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 580.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4340/M)

Autorizzazione al comune di Cava de' Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1974, il comune di Cava de' Tirreni (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.389.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4341/M)

Autorizzazione al comune di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1974, il comune di Procida (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4342/M)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Marzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.736.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 5280 della *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 6 agosto 1974.

(4338/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 213

Corso dei cambi dell'8 novembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	666 —	666 —	665,60	666 —	667 —	—	665,60	666 —	666 —	666 —
Dollaro canadese	673,95	673,95	674 —	673,95	674,50	—	673,75	673,56	673,95	673,95
Franco svizzero	236,56	236,56	236,05	236,56	238,20	—	235,75	236,56	236,56	236,56
Corona danese	112,09	112,09	112,10	112,09	112,30	—	112,03	112,09	112,09	112,09
Corona norvegese	121,50	121,50	121,40	121,50	121,60	—	121,55	121,50	121,50	121,50
Corona svedese	152,95	152,95	152,90	152,95	153,60	—	152,92	152,95	152,95	152,95
Fiorino olandese	252,90	252,90	252,60	252,90	253,45	—	252,60	252,90	252,90	252,90
Franco belga	17,423	17,423	17,42	17,423	17,47	—	17,425	17,423	17,42	17,42
Franco francese	142,31	142,31	142,30	142,31	142,45	—	142,36	142,31	143,31	142,31
Lira sterlina	1555 —	1555 —	1558,75	1555 —	1558,77	—	1534,50	1555 —	1555 —	1555 —
Marco germanico	260,85	260,85	260,80	260,85	261,43	—	260,56	260,85	260,85	260,85
Scellino austriaco	36,64	36,64	36,58	36,64	36,68	—	36,565	36,64	36,64	36,64
Escudo portoghese	26,435	26,435	26,45	26,435	26,40	—	26,42	26,435	26,43	26,43
Peseta spagnola	11,613	11,613	11,62	11,613	11,60	—	11,62	11,613	11,61	11,61
Yen giapponese	2,224	2,224	2,23	2,224	2,21	—	2,224	2,224	2,22	2,22

Media dei titoli dell'8 novembre 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	86,700
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,400
» 5 % (Ricostruzione)	86,700
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,900
» 5 % (Città di Trieste)	83,025
» 5 % (Beni esteri)	83,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,750
» 5,50 % » » 1968-83	82,875
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	89,900
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	88,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,350
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,575
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	85,300
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,475
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,675
» poliennali 7 % 1978	92,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 novembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	665,80
Dollaro canadese	673,85
Franco svizzero	236,155
Corona danese	112,06
Corona norvegese	121,525
Corona svedese	152,935
Fiorino olandese	252,75
Franco belga	17,424
Franco francese	142,335
Lira sterlina	1554,75
Marco germanico	260,705
Scellino austriaco	36,602
Escudo portoghese	26,427
Peseta spagnola	11,616
Yen giapponese	2,224

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2725 Mod. 25-A. — Data: 4 giugno 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Bordoni Giorgio, nato a Roma il 5 novembre 1922. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 ottobre 1974

(8591)

Smarrimento di titoli di spesa

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato richiesto il rilascio del duplicato di un mandato di pagamento emesso dalla Direzione generale del debito pubblico ed andato smarrito.

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 470 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e negli articoli 586 e 587 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto ministeriale 15 dicembre 1972, si riportano qui di seguito gli estremi del predetto titolo di spesa e si rende noto che trascorso il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso senza che il mandato stesso sia consegnato, nè sia stata fatta opposizione, sarà provveduto all'emissione del relativo duplicato.

Intestazione: De Salvo ved. Adelaide nata Maccio, nata a Napoli il 13 luglio 1888, ed ivi domiciliata in via Bernini, 85. — Data di emissione: 17 luglio 1973. — Esercizio di emissione: 1973. — Numero d'ordine: 9. — Importo: L. 70.000. — Oggetto: rimborso del capitale rappresentato dal certificato dei B.T.N. 5 % 1968, n. 5264, di nominali L. 70.000.

Roma, addì 17 ottobre 1947

(8663)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del regolamento per il libro genealogico della specie caprina

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1973 è stato approvato il regolamento relativo al libro genealogico della specie caprina.

(8628)

Approvazione dello schema concernente i caratteri tipici e gli indirizzi di miglioramento della razza ovina « Delle Langhe ».

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1973 è stato approvato lo schema concernente i caratteri tipici e gli indirizzi di miglioramento della razza ovina « Delle Langhe ».

(8629)

Approvazione dello schema concernente i caratteri tipici e gli indirizzi di miglioramento della razza ovina « Fabrianese ».

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1973 è stato approvato lo schema concernente i caratteri tipici e gli indirizzi di miglioramento della razza ovina « Fabrianese ».

(8630)

Approvazione dello schema concernente i caratteri tipici e gli indirizzi di miglioramento della razza ovina « Sarda »

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1973 è stato approvato lo schema concernente i caratteri tipici e gli indirizzi di miglioramento della razza ovina « Sarda ».

(8631)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Iscrizione del personale dipendente dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale 14 ottobre 1974, n. 1843, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, dell'art. 16 della legge 26 luglio 1965, n. 965 e dell'art. 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, la deliberazione 4 giugno 1973, n. 2, con la quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Milano, ha stabilito di iscrivere il proprio personale alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

(8732)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Calopezzati

Con decreto del Presidente della regione Calabria 23 luglio 1974, n. 868, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 12 giugno 1974, n. 311, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Calopezzati, adottato dal comune stesso con atto consiliare 8 febbraio 1972, n. 1.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(8007)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano di zona del comune di S. Stefano al Mare

Con decreto del presidente della giunta regionale 20 agosto 1974, n. 1548, è stato approvato il piano delle aree da destinare all'edilizia economico-popolare del comune di Santo Stefano al Mare (Imperia).

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(8601)

REGIONE MOLISE

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Capracotta

Il consiglio regionale del Molise, con deliberazione 31 luglio 1974, n. 126, ha approvato il piano regolatore generale del comune di Capracotta (Isernia) ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia della suddetta deliberazione con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi della citata legge.

(8594)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente la commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Torino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1974, registrato l'8 giugno successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti d'appello per l'anno 1974;

Letta la nota in data 8 giugno 1974, con la quale il presidente della corte d'appello di Torino, nell'informare che il dott. Vincenzo Baietto, presidente supplente di quella commissione ha chiesto di essere sollevato dall'incarico per motivi di servizio, propone la sostituzione del medesimo con il dott. Emilio Germano;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Emilio Germano, presidente di sezione della corte d'appello di Torino, è nominato presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la predetta corte d'appello, in sostituzione del dott. Vincenzo Baietto.

Roma, addì 26 luglio 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1974
Registro n. 25 Giustizia, foglio n. 255

(8511)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso a due posti di perito in prova del personale del ruolo non statale della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LA CELLULOSA, CARTA E FIBRE TESSILI VEGETALI ED ARTIFICIALI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972, relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 28 maggio 1974, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per due posti di perito;

Vista la tabella *A1*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria dei periti;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di perito in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di perito industriale rilasciato da un istituto di Stato o legalmente riconosciuto.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32.

Si prescinde dal limite massimo di età sopra indicato nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

II) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

III) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654; 15 novembre 1965, n. 1288; 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione. La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentarne il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico contenente oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e da uno o due professori di istruzione secondaria di secondo grado.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale secondo il seguente programma:

Prova scritta:

svolgimento di un argomento relativo all'industria cartaria e tessile.

Prova pratica:

chimica analitica quantitativa.

Prova orale:

colloquio su argomenti di tecnologia chimica e di chimica analitica. Nozioni sulla legislazione delle stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo a Milano, piazza Leonardo da Vinci, 26, presso la stazione sperimentale.

La prova scritta avrà luogo a Milano il giorno 21 gennaio 1975 con inizio alle ore 9 presso la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nel giorno sopra indicati.

La data della prova pratica e della prova orale sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 6 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova pratica ed a quella orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica e quella orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di perito in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 160 del personale civile dello Stato.

La nomina a perito effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 3 ottobre 1974

Il presidente: VILLA

(8604)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazione del diario delle prove scritte di alcune classi del concorso a 23.317 cattedre negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1973, registro n. 55 Istruzione, foglio n. 400, con il quale è stato bandito un concorso a 23.317 cattedre negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica;

Visto l'allegato *F* del bando sopra indicato con il quale sono state fissate in numero di 14 le sedi per lo svolgimento delle prove di concorso;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1974, registro n. 10 Istruzione, foglio n. 272, con il quale è stata disposta la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 1974, n. 104, con il quale è stato modificato il diario delle prove scritte e grafiche del concorso sopra indicato;

Visto l'avviso del Ministro della pubblica istruzione del 4 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232, del 5 settembre 1974 con il quale è stata ammessa la partecipazione ai concorsi con citato decreto ministeriale 5 maggio 1973, anche al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento a prescindere dai limiti di età già fissati;

Considerato il rilevante numero di domande di ammissione per le classi di concorso e corrispondenti abilitazioni di seguito elencate: XX (discipline pittoriche), XXI (discipline plastiche), LIII (materie letterarie latino e greco nel liceo classico);

Considerata l'opportunità di non impegnare un consistente numero di scuole ed istituti della città di Roma per l'effettuazione dei concorsi stessi con conseguenti indisponibilità delle aule ai fini del normale ed ordinario svolgimento dell'attività didattica;

Considerata l'opportunità, quindi, di effettuare le prove scritte e grafiche di concorso oltre che nella sede di Roma, anche nelle sedi elencate nel diario annesso al bando di concorso e precisamente: Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Latina, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Reggio Calabria e Verona;

Decreta:

I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi a cattedre e corrispondenti abilitazioni per le seguenti classi: XX, XXI, LIII, dovranno sostenere le relative prove scritte e grafiche nelle sedi come appresso specificato: Ancona, per i candidati che risiedano, lavorino o prestino comunque servizio nel territorio della regione Marche; Bari, per i candidati che risiedano, lavorino o prestino comunque servizio nel territorio delle regioni Puglia e Basilicata; Cagliari, per i candidati che risiedano, lavorino o prestino comunque servizio nel territorio della regione Sardegna; Latina, per i candidati che risiedano, lavorino o prestino comunque servizio nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise; Firenze, per i candidati che risiedano, lavorino o prestino comunque servizio nel territorio delle regioni Toscana e Emilia Romagna; Genova, per i candidati che risiedano, lavorino o prestino comunque servizio nel territorio della regione Liguria; Milano, per i candidati che risiedano, lavorino o prestino comunque servizio nel territorio della regione Lombardia; Napoli, per i candidati che risiedano, lavorino o prestino comunque servizio nel territorio della regione Campania; Torino, per i candidati che risiedano, lavorino o prestino comunque servizio nel territorio delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta; Reggio Calabria, per i candidati che risiedano, lavorino o prestino comunque servizio nel territorio della regione Calabria; Verona, per i candidati che risiedano, lavorino o prestino comunque servizio nel territorio delle regioni Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige; Catania, per i candidati che risiedano, lavorino o prestino comunque servizio nel territorio delle province di Catania, Messina, Siracusa, Enna e Ragusa; Palermo, per i candidati che risiedano, lavorino o prestino comunque servizio nel territorio delle province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta.

I candidati dovranno presentarsi nelle sedi sopra indicate nei giorni già fissati nel diario pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 22 aprile 1974 fatta eccezione per la prova scrittografica del concorso classe XX (discipline pittoriche) che si svolgerà il giorno 4 febbraio 1975 con inizio sempre alle ore 8.

I candidati medesimi dovranno esibire il giorno delle prove un valido documento di riconoscimento debitamente aggiornato ed integrato, ove necessario, con un attestato di lavoro o di servizio rilasciato dal datore di lavoro o dall'autorità competente.

I provveditori agli studi delle sedi interessate sono tenuti ad affiggere all'albo dell'ufficio scolastico provinciale, almeno 5 giorni prima dell'inizio di ciascuna prova, un apposito avviso con l'indicazione delle scuole ed istituti dove saranno effettuate le prove scritte e grafiche.

Roma, addì 8 novembre 1974

Il Ministro: MALFATTI

(9073)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario, per la direzione della sezione operativa centrale per la biologia dell'istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale del 4 ottobre 1974, n. 10, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario della carriera direttiva scientifica degli istituti di sperimentazione agraria, per la direzione della sezione operativa centrale per la biologia dell'istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi.

(8562)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Annullamento di decreti concernenti il concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Napoli, vacante al 30 novembre 1967.

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione V) del 3 maggio 1974, n. 898, reg. dec. (n. 1026 reg. ric. anno 1971) con la quale il predetto Consiglio annulla tra l'altro i seguenti provvedimenti: *a*) il decreto del medico provinciale di Napoli *pro tempore* n. 792 in data 12 gennaio 1971, concernente l'approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Napoli, vacante in provincia al 30 novembre 1967, bandito con il decreto del medico provinciale di Napoli *pro tempore* n. 2368 del 30 gennaio 1968; *b*) il decreto del medico provinciale di Napoli *pro tempore* n. 793 in data 12 gennaio 1971, concernente la nomina del prof. Gaetano Ortolani, nato a Napoli il 1° aprile 1937, risultato idoneo nella graduatoria suindicata, quale ufficiale sanitario, direttore dell'ufficio d'igiene e sanità del comune di Napoli;

Considerato che la succitata decisione risulta notificata allo scrivente in data 18 ottobre 1974 dall'ufficio unico di notificazione della Corte di appello di Napoli, prot. n. 32095;

Rilevato che il Consiglio di Stato nel dispositivo della predetta decisione « ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa »;

Visto il regio decreto 17 agosto 1907, n. 642;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con il regio decreto 26 giugno 1924, n 1054;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Sono dichiarati nulli i seguenti provvedimenti del medico provinciale *pro tempore*:

a) il decreto n. 792 in data 12 gennaio 1971, di cui al preambolo del presente decreto;

b) il decreto n. 793 in data 12 gennaio 1971, di cui al preambolo del presente decreto;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; sul Bollettino ufficiale della regione Campania; sul Foglio annunzi legali della provincia di Napoli e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio ed a quello del comune interessato.

Il sindaco del comune di Napoli è incaricato della notifica del presente decreto.

Napoli, addì 19 ottobre 1974

Il medico provinciale: MORANTE

(8742)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1974, n. **59.**
Norme per l'attuazione del diritto allo studio.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 37 del 13 settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.
Obiettivi

Al fine di concorrere all'attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e in adempienza all'art. 3 dello statuto, la Regione e gli enti da essa delegati promuovono e programmano, nello ambito delle rispettive competenze, i servizi previsti dalla presente legge, in modo da perseguire le seguenti finalità:

a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano l'evasione all'obbligo scolastico, la ripetenza, il disadattamento, lo scarso rendimento;

b) garantire il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli, privi di mezzi;

c) favorire il compimento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e l'accesso dei lavoratori ai vari gradi di istruzione;

d) assicurare ai minori in difficoltà di sviluppo e di apprendimento, laddove sia possibile, l'inserimento nelle normali strutture scolastiche e, comunque, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, e facilitare loro la frequenza alle scuole di istruzione secondaria superiore;

e) garantire, attraverso la predisposizione di servizi collettivi e di azioni di sostegno didattico, la piena ed omogenea funzionalità educativa di tutte le scuole ed in particolare di quelle situate in zone depresse o di quelle la cui ubicazione determini per gli alunni situazioni di particolare disagio.

La Regione, nel perseguire queste finalità, promuove il coordinamento dei servizi per il diritto allo studio con i servizi sanitari, sportivi, ricreativi, turistici, sociali ed assistenziali, e con le attività integrative, della scuola.

I servizi, di cui alla presente legge, sono destinati agli alunni delle scuole statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, e agli alunni delle scuole materne statali e non statali.

Art. 2.
Servizi a favore delle scuole materne e dell'obbligo

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, possono essere attuati, nella fascia della scuola materna e dell'obbligo, i seguenti servizi:

a) fornitura gratuita di libri e di altro materiale didattico ad uso individuale;

b) fornitura gratuita di libri alle biblioteche di classe e di istituto, e di altro materiale didattico di uso collettivo, con particolare riguardo alle esigenze della sperimentazione;

c) attività parascolastiche nella prospettiva della scuola dell'obbligo a tempo pieno e dotazione del materiale necessario;

d) interventi per assicurare la frequenza alle scuole materne;

e) assistenza sociale e provvidenze, anche economiche, per eliminare i casi di evasione e di inadempienza dell'obbligo scolastico, nonchè di disadattamento alla vita scolastica;

f) mense scolastiche o altri interventi sostitutivi;

g) trasporti gratuiti o facilitazioni di viaggio;

h) assistenze e provvidenze particolari per i minorati e per gli invalidi;

i) servizi sociali e psicopedagogici per l'orientamento delle famiglie e degli alunni e per l'aggiornamento degli insegnanti;

l) iniziative per la qualificazione degli educatori e degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente legge;

m) servizio di sostegno didattico e di recupero del rendimento scolastico;

n) interventi a favore dei lavoratori studenti e degli adulti che frequentino scuole o corsi per il compimento dell'obbligo scolastico;

o) assicurazione, a favore degli alunni e del personale dirigente, docente ed ausiliario, per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche e parascolastiche e al trasporto;

p) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio.

Art. 3.

Servizi a favore delle scuole di ordine secondario superiore

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, possono essere attuati, nella fascia delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, ivi compresi gli istituti professionali, le scuole magistrali e i conservatori musicali, i seguenti servizi:

a) fornitura gratuita di libri e di altro materiale didattico ad uso individuale;

b) fornitura gratuita di libri alle biblioteche di classe e di istituto, e di altro materiale didattico di uso collettivo, con particolare riguardo alle esigenze della sperimentazione;

c) mense scolastiche o altri interventi sostitutivi;

d) trasporti gratuiti o facilitazioni di viaggio;

e) assistenze e provvidenze particolari per i minorati e per gli invalidi;

f) servizi sociali e psicopedagogici per l'orientamento delle famiglie, degli alunni e per l'aggiornamento degli insegnanti;

g) iniziative per la qualificazione degli educatori e degli operatori addetti ai servizi previsti dalla presente legge;

h) servizi di sostegno didattico e di recupero del rendimento scolastico;

i) interventi a favore dei lavoratori studenti e degli adulti che frequentino scuole o corsi di scuola secondaria superiore;

l) assicurazione, a favore degli alunni e del personale dirigente, docente ed ausiliario, per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche e parascolastiche e al trasporto;

m) istituzione di residenze e convitti studenteschi;

n) ogni forma di intervento volto a garantire ai capaci e meritevoli il proseguimento degli studi, ivi compresa l'erogazione di assegni di studio;

o) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

Art. 4.

Competenze degli organi regionali

Il consiglio regionale esercita la potestà regolamentare nella materia della presente legge. Esso può impartire direttive generali per adeguare l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle finalità prioritarie individuate nei piani e programmi della Regione.

Spettano alla giunta regionale le funzioni amministrative in ordine alle istituzioni locali operanti nella materia dell'assistenza scolastica, ivi compresa la nomina dei rappresentanti della Regione negli organi deliberanti e nei collegi dei revisori, fatta salva la riserva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

La giunta regionale può trasmettere agli enti delegati indicazioni operative per lo svolgimento e il coordinamento delle funzioni delegate in materia di diritto allo studio.

Il presidente della giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Regione a norma della presente legge; adotta altresì i provvedimenti necessari per l'esercizio della vigilanza sulle istituzioni di cui al secondo comma del presente articolo.

L'assessore regionale all'istruzione, se delegato dal presidente della giunta regionale, esercita le funzioni del presidente, firma gli atti della Regione e sovraintende agli uffici preposti al settore.

Art. 5.

Funzioni delegate ai comuni

Sono delegate ai comuni le funzioni di cui all'art. 2, fatta eccezione per quelle indicate alle lettere i), l), n), o).

I comuni deliberano le modalità di realizzazione dei servizi, nel quadro degli indirizzi e dei criteri stabiliti dalla presente legge e dal piano annuale regionale.

I comuni possono avvalersi dei consigli di circolo e di istituto.

Art. 6.

Funzioni delegate alle province

Sono delegate alle province le funzioni di cui all'art. 3, fatta eccezione per quelle indicate alle lettere f), g), i), l).

Le province deliberano le modalità di realizzazione dei servizi, nel quadro degli indirizzi e dei criteri stabiliti dalla presente legge e dal piano annuale regionale.

Le province possono avvalersi dei distretti scolastici e dei consigli di istituto.

Le province possono assumere opportune iniziative per attuare forme di collegamento delle attività delegate in base alla presente legge.

Art. 7.

Funzioni non delegate, interventi straordinari e integrativi

La giunta regionale cura l'esecuzione dei servizi non delegati, anche mediante la concessione di contributi a singoli enti locali o ad altre istituzioni riconosciute particolarmente idonee.

Per la promozione e la consulenza nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477, la Regione può avvalersi dei distretti scolastici.

E' riservata alla giunta regionale una quota non superiore al 5% del totale delle somme attribuite agli enti delegati per interventi di carattere straordinario o temporaneo, su richiesta degli enti delegati medesimi.

Gli interventi di cui al comma precedente sono effettuati dalla giunta regionale, informata la competente commissione consiliare.

Titolo III

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 8.

Piano annuale regionale

Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta e tenuto conto delle esigenze espresse dagli enti locali delegati, il piano per l'attuazione del diritto allo studio relativo all'anno scolastico successivo, entro il mese di febbraio.

Il piano indica le finalità da raggiungere con priorità da parte della Regione e degli enti delegati e determina i finanziamenti articolati per provincia, da assegnare alle province e ai comuni per l'esercizio delle funzioni loro rispettivamente delegate, nonchè ai finanziamenti destinati all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7.

Le somme destinate all'esercizio delle funzioni delegate sono erogate dalla Regione direttamente alle province e ai comuni, sulla base dei piani di cui all'art. 9 della presente legge.

Le amministrazioni provinciali e comunali sono tenute a fornire tutti i dati richiesti per la formulazione del piano di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Piano annuale provinciale

Ogni provincia, sulla base delle finalità, dei criteri e delle priorità del piano di cui all'articolo precedente, delibera il piano di utilizzo delle somme ad essa assegnate, tenendo conto degli interventi che essa intende attuare a carico del proprio bilancio, entro sessanta giorni dalla comunicazione del piano annuale regionale.

Il piano provinciale determina l'impiego delle disponibilità finanziarie, distinguendo i finanziamenti destinati all'esercizio delle funzioni delegate alle province, suddivisi secondo le voci di cui all'art. 3, ed i finanziamenti destinati ai singoli comuni.

La provincia approva altresì il piano di coordinamento del trasporto alunni di cui all'art. 15, sentiti i comuni e le loro forme associative, e le comunità montane.

Copia delle delibere è trasmessa alla giunta regionale, ai comuni e alle loro forme associative, alle comunità montane della provincia.

Ogni provincia stabilisce le forme e i modi di partecipazione democratica alla programmazione dei servizi di propria competenza, assicurando in ogni caso il concorso del consiglio provinciale scolastico, dei distretti scolastici, degli enti locali e delle loro forme associative, delle comunità montane.

Art. 10.

Piano annuale comunale

I comuni deliberano, entro il mese di luglio, l'impiego dei mezzi finanziari messi a loro disposizione per la realizzazione dei servizi di cui all'art. 2, coordinando le attività svolte nello esercizio della delega con quelle a carico del proprio bilancio.

Copia delle delibere è trasmessa alla provincia ed alla Regione.

Ogni comune decide le forme e i modi di partecipazione democratica alla programmazione dei servizi di propria competenza, assicurando in ogni caso il concorso degli organi collegiali di governo della scuola.

Art. 11.

Controllo

I controlli sugli atti emanati dalle province e dai comuni nell'esercizio della delega sono svolti dal competente organo regionale di controllo sugli enti locali.

Gli enti delegati sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulla attività svolta e sui risultati conseguiti nell'anno scolastico precedente.

La giunta regionale presenta al consiglio una relazione generale.

Art. 12.

Potere sostitutivo

Qualora gli enti delegati non adottino entro i termini stabiliti la delibera di cui agli articoli 9 e 10, la giunta regionale, sentite le amministrazioni interessate e previa fissazione di un ulteriore breve termine, si sostituisce nell'adempimento degli atti di loro competenza.

Titolo IV

CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 13.

Testi e materiale didattico

La fornitura gratuita di testi, di libri e di altro materiale didattico ad uso individuale di cui agli articoli 2, lettera *a*) e 3, lettera *a*), può essere effettuata a titolo di proprietà o di comodato. Nell'assegnazione si dovrà tenere conto della situazione ambientale e socio-economica della scuola, nonchè della classe di frequenza dell'alunno e delle condizioni economiche della sua famiglia.

Per l'acquisto dei testi a favore delle biblioteche di classe o di istituto, ovvero di materiale diretto a favorire la sperimentazione, di cui agli articoli 2, lettera *b*) e 3, lettera *b*), si terrà conto delle proposte degli organi collegiali di governo della scuola.

Art. 14.

Scuole materne

Al fine di favorire la frequenza degli alunni alla scuola materna, gli interventi di cui all'art. 2, lettera *d*), possono consistere anche in contributi di gestione agli enti che apprestino i servizi necessari.

Art. 15.

Servizi di trasporto

I servizi di cui agli articoli 2, lettera g) e 3, lettera *d*), sono svolti sulla base di un piano di coordinamento elaborato dalle province, sentiti i comuni e le loro forme associative, e le comunità montane.

Gli interventi possono tradursi in servizi gratuiti di trasporto, in rimborsi totali o parziali delle spese di viaggio, in altre facilitazioni o provvidenze.

Il piano provinciale può prevedere anche l'acquisto e l'assegnazione di scuola-bus.

Art. 16.

Servizi per minorati ed invalidi

Gli interventi di cui agli articoli 2, lettera *h*) e 3, lettera *e*), sono a favore dei minorati fisici, psichici e sensoriali, degli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, degli invalidi civili, nonchè a favore dei ciechi e dei sordomuti, e possono tradursi anche in servizi di accompagnamento e trasporto, lezioni individuali o collettive aventi carattere integrativo, fornitura di mezzi e strumenti didattici particolari, riserve di assegni di studio o di posti nei convitti e residenze.

Ai mutilati e invalidi civili sono garantite le provvidenze di cui all'art. 28 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Art. 17.

Lavoratori studenti

I servizi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono destinati, oltre che ai lavoratori studenti frequentanti le scuole di cui all'ultimo comma dell'art. 1, anche agli adulti che frequentano corsi finalizzati al conseguimento della licenza di scuola media e a quelli che frequentano scuole serali secondarie superiori gestite da enti pubblici o morali.

La Regione può contribuire a sostenere le spese relative al funzionamento delle commissioni speciali d'esame di licenza media nominate dall'autorità scolastica competente.

Nell'assegnazione gratuita dei libri e del materiale didattico di cui alle lettere *a*) e *b*) degli articoli 2 e 3 della presente legge si deve dare la priorità agli alunni delle scuole serali statali e non statali purchè gestite da enti pubblici o morali.

Art. 18.

Assegni di studio

Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 3, lettera *n*), possono essere istituiti dalle province assegni di studio a favore degli alunni iscritti a scuole secondarie superiori, con sede in Lombardia.

Gli assegni di studio sono concessi al fine di consentire la frequenza agli alunni che risiedono in località disagiate rispetto alla sede scolastica.

Gli assegni di studio vengono concessi mediante concorso per soli titoli.

Al concorso sono ammessi:

a) gli alunni iscritti al primo anno di scuola secondaria superiore;

b) gli alunni che hanno conseguito la promozione per scrutinio;

c) i candidati esterni che hanno conseguito l'idoneità alla classe successiva.

Le province stabiliscono il numero degli assegni di studio da mettere a concorso, il loro importo, le modalità di assegnazione e gli istituti ai quali si riferiscono. Nel determinare i criteri di valutazione dei titoli, le province devono tenere conto delle condizioni economiche e sociali della famiglia.

L'assegno di studio, permanendo le condizioni per cui è stato concesso, è confermato per l'intera durata del corso di studi, comprese le classi di sperimentazione, anche se l'alunno cambi indirizzo di studio.

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio, col posto gratuito in collegio o convitto, anche se a carico di altri enti, associazioni o istituzioni. All'alunno è data facoltà di opzione.

Art. 19.

Residenze e convitti

La Regione può mettere a disposizione delle province gli immobili necessari alla realizzazione delle residenze e dei convitti scolastici.

I posti gratuiti nei convitti sono assegnati dalle province mediante concorso, osservando, in quanto applicabili, le norme previste dalla presente legge per la concessione degli assegni di studio.

Le province possono altresì intervenire a favore degli alunni ospiti di convitti gestiti da altri enti.

Art. 20.

Assicurazioni

Le assicurazioni di cui agli articoli 2, lettera *o*) e 3, lettera *l*), coprono dai rischi da infortunio gli alunni, il personale dirigente, docente ed ausiliario delle scuole materne statali e non statali e delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

L'assicurazione copre ogni infortunio che possa verificarsi nel percorso da casa a scuola e viceversa, nello svolgimento delle attività didattiche o culturali, ricreative, sportive, promosse dalle autorità scolastiche o col consenso delle stesse, anche in orario extra-scolastico, compresi i percorsi per accedere alle sedi delle attività stesse; copre altresì i rischi connessi al trasporto degli alunni da casa a scuola e viceversa, con qualsiasi mezzo esso venga attuato.

Titolo V

SERVIZIO DI STATISTICA SCOLASTICA REGIONALE E ATTIVITA' DI INDAGINE E STUDIO

Art. 21.
Servizio di statistica scolastica regionale

Al fine di disporre delle informazioni e dei dati necessari per la programmazione degli interventi connessi all'attuazione del diritto allo studio, è istituito il servizio di statistica scolastica regionale, da affidarsi ad un istituto pubblico regionale mediante apposita convenzione.

Art. 22.
Indagini e studi

Al fine di rendere i servizi di cui agli articoli precedenti meglio rispondenti alle necessità ambientali, socio-economiche e personali degli alunni, la Regione promuove ricerche ed indagini e ne cura la pubblicazione e diffusione; promuove altresì incontri di studio, convegni e congressi, o vi partecipa.

Alle attività previste dal comma precedente, si provvede in conformità e con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge regionale 22 aprile 1974, n. 21.

Gli enti delegati, previa intesa con la Regione, possono effettuare indagini e studi necessari per la migliore conoscenza del settore e delle sue implicazioni territoriali, sociali, economiche e pedagogiche, utilizzando i fondi messi a loro disposizione dalla Regione ai sensi della presente legge.

Titolo VI

GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI SCOLASTICI

Art. 23.
Soppressione dei patronati scolastici

Le funzioni dei patronati scolastici di cui all'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 261, sono attribuite ai comuni che le esercitano secondo le norme previste dalla presente legge.

Le funzioni di cui al primo comma del presente articolo sono trasferite ai comuni, a partire dal 1° luglio 1975; dalla stessa data i patronati scolastici sono soppressi.

Con decreto del presidente della giunta regionale è nominato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un commissario straordinario per l'amministrazione di ogni patronato, fino alla data della sua soppressione; dalla stessa data di soppressione il commissario assume le funzioni di liquidatore dell'ente.

I beni mobili ed immobili dei patronati scolastici, già destinati alle loro attività istituzionali, sono trasferiti al patrimonio dei rispettivi comuni.

Agli stessi comuni si trasferiscono gli altri rapporti giuridici facenti capo ai patronati scolastici alla data del 1° luglio 1975; la individuazione di tali rapporti sarà effettuata dal commissario di cui al terzo comma del presente articolo, e l'eventuale saldo passivo alla data del 30 giugno 1974 sarà a carico della Regione.

Il personale amministrativo ed ausiliario di ruolo dipendente dal patronato scolastico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito al comune.

Al personale trasferito sono garantiti l'anzianità maturata e gli altri diritti acquisiti.

Il comune è autorizzato ad imputare le spese per il personale di cui al sesto comma del presente articolo sul contributo regionale, anche oltre i limiti di cui all'art. 28 della presente legge.

Art. 24.
Soppressione dei consorzi provinciali dei patronati scolastici

Le funzioni dei consorzi provinciali dei patronati scolastici sono attribuite alle province che le esercitano secondo le norme previste dalla presente legge.

I consorzi provinciali dei patronati scolastici sono soppressi a partire dal 1° luglio 1975.

Con decreto del presidente della giunta regionale è nominato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un commissario straordinario per l'amministrazione di ogni consorzio provinciale dei patronati scolastici, fino alla data della sua soppressione; dalla stessa data di soppressione il commissario assume le funzioni di liquidatore.

I beni mobili ed immobili dei consorzi provinciali dei patronati scolastici, già destinati alle loro attività istituzionali, sono trasferiti al patrimonio delle rispettive province.

Alle stesse province si trasferiscono gli altri rapporti giuridici facenti capo ai consorzi provinciali dei patronati scolastici alla data del 1° luglio 1975; l'individuazione di tali rapporti sarà effetuata dal commissario di cui al terzo comma del presente articolo, e l'eventuale saldo passivo alla data del 30 giugno 1974 sarà a carico della Regione.

Il personale amministrativo ed ausiliario di ruolo dipendente dal consorzio provinciale dei patronati scolastici in servizio dalla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito alla provincia.

Al personale trasferito sono garantiti l'anzianità maturata e gli altri diritti acquisiti.

La provincia è autorizzata ad imputare le spese per il personale di cui al sesto comma del presente articolo sul contributo regionale, anche oltre i limiti di cui all'art. 28 della presente legge.

Art. 25.
Gestione dei servizi scolastici da parte dei consumi

I comuni deliberano le modalità di realizzazione dei servizi e decidono le forme e i modi di partecipazione democratica alla relativa gestione.

I comuni possono gestire i servizi delegati direttamente oppure indirettamente, affidandoli in tutto o in parte ad enti di gestione, anche di natura consortile.

Qualora il comune decida di ricorrere alla gestione indiretta dei servizi scolastici ad esso delegati, l'ente di gestione sarà istituito con deliberazione del consiglio comunale, nella quale saranno indicati specificatamente la composizione, la durata e i compiti dell'ente medesimo.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 26.
Programmazione biennale

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni scolastici 1975-76 e 1976-77, la spesa di lire 12.000 milioni.

Per il finanziamento del servizio di cui all'art. 21 è autorizzata per ciascuno degli anni finanziari 1975 e 1976, la spesa di lire 150 milioni.

Le spese per i bienni successivi verranno determinate con appositi provvedimenti legislativi.

Art. 27.
Modalità di finanziamento del piano annuale

Al fine della formulazione del piano di cui all'art. 8, le spese autorizzate come al precedente art. 26 sono così ripartite:

lire 6000 milioni a carico del bilancio regionale 1975;
lire 12.000 milioni a carico del bilancio regionale 1976;
lire 6000 milioni a carico del bilancio regionale 1977.

Art. 28.
Rimborso spese per funzioni delegate

Per far fronte alle spese da sostenere per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge, ciascuna provincia e ciascun comune potranno trattenere rispettivamente l'1 % e il 2 % sul totale delle somme loro assegnate.

Art. 29.
Personale regionale a disposizione

La Regione, per l'esercizio delle funzioni delegate, può mettere a disposizione delle province e dei comuni personale da essa dipendente.

In tal caso il personale regionale dipenderà funzionalmente dalla provincia o dal comune, che forniranno alla Regione le valutazioni in ordine al servizio prestato e potranno richiedere sulla base di un motivato rapporto, l'apertura di eventuali procedimenti disciplinari avanti ai competenti organi regionali.

Art. 30.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni 1975, 1976 e 1977, con gli stanziamenti annuali che verranno iscritti sugli stati di previsione della spesa corrente dei bilanci regionali di competenza in appositi capitoli denominati rispettivamente: « Attuazione del diritto allo studio » e « Spese per il servizio di statistica scolastica regionale ».

Al maggior onere annuale complessivo di lire 632 milioni, derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 26, rispetto alle spese già iscritte per lo stesso titolo nel bilancio 1974 in lire 11.518 milioni, si provvede con l'incremento naturale delle entrate regionali, derivante dal gettito della tassa regionale di circolazione.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.

Borse di studio già di competenza ministeriale

Sono confermate fino al loro esaurimento le borse di studio poliennali già assegnate dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi delle leggi vigenti.

Nell'ambito dei finanziamenti di cui alla presente legge, le province provvedono al loro pagamento a favore degli aventi diritto.

Art. 32.

Disciplina transitoria degli interventi

Gli interventi in atto all'entrata in vigore della presente legge, e quelli relativi all'anno scolastico 1974-75, continueranno ad essere regolati dalle norme della legge regionale 6 giugno 1972, n. 13, che cesserà di avere applicazione dal 1° ottobre 1975.

Dall'entrata in vigore della presente legge, le province erogano direttamente ai comuni i contributi di cui alle lettere *a*), *c*) e *h*) dell'art. 2 della legge regionale 6 giugno 1972, n. 13.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 9 settembre 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 29 *luglio* 1974).

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1974, n. 60.

Proroga della legge regionale 17 luglio 1972, n. 21: « Norme provvisorie sullo svolgimento di funzioni in materia di formazione professionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 ».

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 13 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme sull'istruzione professionale, contenute nella legge regionale 17 luglio 1972, n. 21, sono prorogate per l'anno formativo 1974-75.

Art. 2.

Limitatamente all'anno formativo 1974-75 è prorogata la validità della norma di cui all'art. 81, terzo comma, della legge 25 novembre 1973, n. 48, ferma l'osservanza dei criteri fissati dal quinto comma dello stesso articolo.

In attuazione del piano di attività formativa per l'anno 1974-75 la giunta regionale è autorizzata ad assumere, con contratto a tempo determinato, personale amministrativo ed ausiliario per i centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione con l'attribuzione del trattamento economico da determinarsi a norma dell'art. 38 della legge regionale n. 48 del 25 novembre 1973, modificata con legge regionale n. 49 del 25 novembre 1973, in relazione alla qualifica corrispondente alle attribuzioni conferite, con provvedimento di incarico, avuto riguardo ai contenuti professionali di cui all'art. 2 della citata legge regionale n. 48 del 1973.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 9 settembre 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 30 *luglio* 1974).

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1974, n. 61.

Provvidenze dirette a favorire l'associazionismo economico tra i piccoli e medi operatori commerciali.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 13 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

CONTRIBUTI « UNA TANTUM » A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO TRA PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI E COOPERATIVE.

Art. 1.

Al fine di favorire l'associazionismo economico tra dettaglianti e consumatori, nel quadro delle finalità previste dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, nonchè dei singoli piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, la Regione concede contributi in conto capitale, per la realizzazione di programmi di investimento intesi a migliorare l'efficienza della attività commerciale, a favore:

1) di tutte le forme associative già costituite o da costituirsi tra piccole e medie imprese commerciali, nelle quali il numero non sia inferiore a 5;

2) delle medie e piccole imprese commerciali che siano tra loro associate per la gestione in comune di punti di vendita o per la creazione e gestione in comune di servizi, inerenti l'esercizio del commercio;

3) delle cooperative, dei consorzi, dei gruppi di acquisto collettivo, delle unioni volontarie e delle altre forme di commercio associato costituite tra piccoli e medi operatori commerciali;

4) delle cooperative di consumo aventi almeno 50 soci.

Art. 2.

Il contributo è fissato nella misura massima del 15% della spesa prevista nel programma di investimento.

Art. 3.

Le domande di contributo devono essere presentate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al presidente della giunta regionale.

Alla domanda di concessione del contributo devono essere allegati a cura del richiedente:

a) l'atto costitutivo e, ove richiesto dalla forma associativa adottata, lo statuto del richiedente;

b) la descrizione delle opere da realizzare con relativo preventivo di spesa nonchè le indicazioni delle finalità, dei tempi e dei modi di attuazione;

c) il parere del comune in ordine all'adeguatezza del programma proposto con le finalità di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, allorquando il miglioramento dell'attività commerciale si riferisca alle dimensioni dei punti di vendita.

Art. 4.

La giunta regionale, previo parere della commissione regionale di cui all'art. 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sentita la commissione consiliare competente, fissa i criteri di priorità per l'accoglimento delle domande e predispone il piano di riparto dei contributi.

I contributi sono erogati con decreto del presidente della giunta regionale e dell'assessore all'industria e commercio, se delegato, dietro esibizione dei documenti giustificativi della spesa e previa attestazione da parte del comune della realizzazione delle opere di cui alla lettera *b*) dell'art. 3.

Nel caso che l'onere sostenuto per l'attuazione di dette opere sia inferiore a quello preventivato il contributo viene ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata.

Art. 5.

Per la concessione dei contributi « una tantum » previsti dal precedente art. 1 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi 1974 e 1975 la spesa annua di lire 500 milioni.

Al finanziamento dell'onere come sopra determinato si provvede, per l'esercizio 1974, mediante parziale utilizzazione ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, delle residue disponibilità dello stanziamento del « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1973, al cap. 2722.

Al finanziamento dell'onere a carico dell'esercizio 1975, si provvederà con le maggiori entrate regionali derivanti dall'incremento della quota che verrà assegnata alla regione Lombardia sul fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi 1974 e 1975 verrà istituito al titolo II, sezione VII, rubrica 2ª, sottorubrica « Commercio » il cap. 272100, categoria X, con la denominazione « Contributi in capitale per favorire l'associazionismo economico tra piccole e medie imprese commerciali e cooperative » e con la dotazione di lire 500 milioni.

Le spese come sopra autorizzate e non impegnate negli esercizi di competenza potranno esserlo negli esercizi successivi ai sensi del sesto comma dell'art. 36 del regio decreto 23 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Titolo II

PRESTAZIONI DI GARANZIA FIDEJUSSORIA PER OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE

Art 6.

Allo scopo di favorire la ristrutturazione dell'apparato commerciale al dettaglio, la Regione concede garanzie fidejussorie sino alla concorrenza dell'importo complessivo massimo di lire 2 miliardi, compresi interessi ed accessori e per una durata non superiore ai dieci anni, per finanziamenti a medio termine ai soggetti di cui all'art. 1 i quali siano, in tutto o in parte, impossibilitati ad offrire adeguate garanzie a copertura dei finanziamenti concessi.

La garanzia fidejussoria è concessa con priorità ai beneficiari delle agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2.

Agli oneri eventualmente derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria regionale di cui al presente articolo si provvede con lo stanziamento negli stati di previsione della spesa regionale per gli anni dal 1974 al 1983 della somma annuale di lire 60 milioni, al cui finanziamento, per l'esercizio 1974, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal « Fondo globale per il finanziameno delle spese in capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al capitolo 281100 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1974 e con la correlativa istituzione, nel medesimo stato di previsione, al titolo II, sezione VII, rubrica 2ª, del cap. 272101, categoria XIII, con la denominazione « Oneri eventuali derivanti da prestazione di garanzia fidejussoria regionale a garanzia di prestiti a medio termine contratti da forme associative e cooperative — 1ª delle quote annuali a garanzia dello intervento per l'anno 1974 » e con la dotazione di lire 60 milioni.

Art. 7.

La fidejussione si estende, fatte salve le ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 8, sino all'85 % della perdita in linea capitale, interessi, accessori e competenze di qualsiasi natura, accertate a carico dell'istituto mutuante, dopo che lo stesso abbia esperito tutte le azioni per il recupero del credito.

L'importo di ciascun finanziamento assistito da garanzia deve essere non inferiore ai 5.000.000 di lire e non superiore al 150.000.000 di lire.

La giunta regionale è delegata a stipulare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con istituti ed aziende di credito ordinario abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine, convenzioni intese ad assicurare, alle migliori condizioni, l'esplicazione della predetta garanzia fidejussoria.

Art. 8.

La garanzia fidejussoria assiste finanziamenti concessi per programmi di investimento aventi per oggetto:

a) l'acquisizione in qualunque forma, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale, inclusa l'acquisizione dell'area;

b) l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle attività commerciali.

I finanziamenti riguardanti la formazione di scorte necessarie alla realizzazione dei programmi di investimento sono assistiti da garanzia fidejussoria entro i seguenti limiti:

a) del 25 % dell'ammontare degli investimenti nel caso di realizzazione di programmi che comprendono l'acquisto o la costruzione di locali per l'attività commerciale;

b) del 50 % dell'ammontare degli investimenti negli altri casi.

Art. 9.

Le domande per la concessione delle garanzie fidejussorie sono presentate dagli istituti mutuanti al presidente della giunta regionale corredate di una dettagliata documentazione relativa al programma di investimento di cui all'art. 8.

La garanzia è concessa con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta regionale.

Art. 10.

Le opere realizzate ed i beni acquistati con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono essere alienate, pena la decadenza delle agevolazioni prima che sia trascorso il previsto ammortamento del finanziamento, salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione delle agevolazioni stesse.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 9 settembre 1974

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio nella seduta del* 30 *luglio* 1974).

(7731)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742950)